



Comune di Roccamonfina

Provincia di Caserta

CAP 81035 - Via Municipio 8 - ☎ 0823/677208 - 677225 - 677226 – 677224 - FAX 0823/677231

Orario d'Ufficio: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 martedì-giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, a mezzo di ausiliari della sosta, nelle aree di proprietà comunale.

SCHEMA TECNICA

CONTENUTI PRESTAZIONALI MINIMI

Nessun onere verrà riconosciuto all'appaltatore per la mancata disponibilità di aree di sosta a pagamento a causa di eventuali manifestazioni autorizzate o organizzate dall'Ente o per lavori di manutenzione della sede stradale ovvero per lavori vari.

La sosta negli stalli a pagamento è soggetta all'applicazione delle seguenti tariffe che si intendono IVA inclusa: Le strade e le aree da destinarsi alla sosta e parcheggio e le relative tariffe sono le seguenti:

- Piazza N. Amore lato monte - € 0,50
- Piazza N. Amore lato valle - € 0,50
- Via Napoli - € 0,50
- Via XXIII Settembre - € 0,50

Il costo dell'abbonamento annuo per i soli residenti e/o autorizzati è pari ad Euro 100,00 iva inclusa;

Gli importi delle tariffe saranno riscossi dal personale dipendente della società che gestirà il servizio mediante la vendita di ticket attestanti l'avvenuto pagamento per l'intera durata della sosta;

gli importi relativi agli abbonamenti saranno riscossi dal Gestore con le modalità ritenute più opportune avendo cura di rilasciare apposita ricevuta di pagamento.

Qualora l'amministrazione comunale decidesse di aumentare le tariffe di cui al presente articolo l'aumento così deliberato sarà di totale spettanza del Comune

L'orario in cui è in vigore la disciplina degli spazi a pagamento non custoditi (sosta a rotazione veloce e promiscua), reso pubblico con apposito avviso da parte del Gestore, è il seguente: dal 01/gennaio al 31 maggio e dal 01 ottobre al 31/dicembre tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 su tutti i parcheggi; dal 01 giugno al 31/settembre tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 su tutti i parcheggi.

Eventuali modifiche agli orari per la sosta a pagamento saranno specificati con apposito atto emesso dall'Amministrazione Comunale e il Gestore dovrà provvedere alla divulgazione degli stessi anche a mezzo di manifesti.

Il pagamento della sosta deve avvenire anticipatamente mediante le modalità all'uopo predisposte che, al costo di € 0,50 cadauno, consentono la sosta per il tempo massimo di 30 min. (trenta minuti). In caso di sosta prolungata dovranno essere acquistati tanti ticket quanti saranno i trenta minuti o frazioni di essi in base al periodo di permanenza previsto.

Gli orari dovranno essere resi noti al pubblico mediante apposita segnaletica, da apporre a carico del Gestore, che dovrà essere tenuta in ottimo stato di conservazione.

Il Gestore si impegna a garantire la perfetta puntualità del servizio.

Ogni informazione relativa alla disciplina della sosta a pagamento, alla sua attuazione e alle tariffe potrà essere fornita all'utenza dal personale addetto al controllo munito di tesserino di riconoscimento o telefonando presso la sede del Gestore del servizio.

E' consentita la sosta gratuita alle seguenti categorie: a) I veicoli provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 31 DPR n. 495/92 (invalidi); b) Il soggetto portatore di handicap ai sensi della L. 104/92 e ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 504/96 residente nella via o piazza in cui è sito il parcheggio per la persona che deve portargli assistenza munito di contrassegno rilasciato dal Comune; c) Forze dell'ordine con mezzi di servizio; d) Vigili del Fuoco con mezzi di servizio; e) Mezzi di soccorso in servizio (ambulanze, 118, etc.); f) Mezzi di servizio dell'Amministrazione Comunale di Roccamonfina; g) Medici generici iscritti al S.S.N. per le visite a domicilio e per un massimo di due ore; h) Enti erogatori di servizi pubblici (ENEL, TELECOM, GAS, COMUNE DI ROCCAMONFINA) in servizio; i) Autoveicoli anche privati di

dipendenti del Comune di Roccamonfina nel corso dell'espletamento di doveri d'ufficio. I veicoli dovranno essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o di scritta identificativa; l) Forze Armate con mezzi di servizio; m) I mezzi di lavoro delle attività commerciali ed artigianali, per il periodo strettamente necessario per il carico e lo scarico di merce autorizzati secondo le modalità determinate dalla Polizia Locale;

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare alcune aree in cui la sosta è soggetta al pagamento per eventuali manifestazioni o iniziative, dandone comunicazione alla Società. In caso di attività prolungate potranno essere definite zone alternative in cui, con apposita ordinanza sindacale verrà istituito il parcheggio a pagamento per un numero di posti almeno pari a quelli interessati dalla manifestazione; Gli importi introitati con l'applicazione delle tariffe, riscossi tramite la vendita di ticket e degli abbonamenti, spetteranno per il 10% dell'incassato (cui va aggiunto il rialzo offerto in sede di gara) al Comune, quale corrispettivo onnicomprensivo per l'affidamento del servizio, mentre la restante percentuale verrà riconosciuta al concessionario. Tutti gli importi sopra indicati sono intendersi comprensivi dell'iva. Il corrispettivo dovuto al Comune dovrà essere versato in quattro rate trimestrali posticipate scadenti il 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio di ogni anno sulla base di appositi rendiconti riassuntivi degli introiti incassati a qualunque titolo, trasmessi periodicamente al comando di Polizia locale. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore a dieci giorni dalla scadenza del pagamento, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento. Qualora il ritardo si protragga per più di trenta giorni, per cause imputabili al Concessionario, ovvero questi non osservi per negligenza i patti contrattuali, il Comune potrà diffidare il Concessionario stesso a provvedere al pagamento ovvero alla regolarizzazione del servizio assegnandogli all'uopo un termine perentorio. Scaduto questo termine senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, il Comune incamererà per la cifra per cui ha intimato il pagamento la cauzione presentata in sede di stipula del contratto e potrà procedere alla risoluzione del contratto. La Concessione avrà durata di anni tre (3) decorrenti dalla stipulazione del relativo contratto.

A fronte dell'affidamento del servizio è fatto obbligo al Gestore effettuare i seguenti interventi:

- 1) Apposizione e mantenimento di tutta la segnaletica verticale conforme al C. d. S. necessaria a regolamentare gli accessi e le indicazioni all'interno di tutte le aree di sosta e parcheggio a pagamento. Tale segnaletica dovrà essere costantemente monitorata e, nel caso in cui parte della stessa risulti non conforme alla normativa vigente, dovrà essere sostituita e/o integrata/ripristinata entro gg. 5 dall'accertamento;
- 2) Mantenimento in piena efficienza di tutta la segnaletica orizzontale presente sulle aree in cui vige l'istituto della sosta a pagamento con rifacimento semestrale della stessa entro il 15/06 ed entro il 15/12 di ogni anno solare con vernice e materiali corrispondenti alle caratteristiche stabilite normative vigenti;
- 3) All'ingresso di ogni area di parcheggio, ovvero in corrispondenza dei parcheggi, il Gestore avrà l'obbligo di installare i cartelli informativi indicanti orari e modalità di pagamento. Questi dovranno essere tenuti in perfetto stato di conservazione e sostituiti qualora risultino sporcati, danneggiati o deteriorati entro gg. 5 dall'accertamento;
- 4) Il Gestore dovrà garantire un numero adeguato di posti auto riservati ai disabili ed altri utenti previsti dal Codice della Strada e da altre normative vigenti;
- 5) Il Gestore ha l'obbligo di collaborare con l'Amministrazione per consentire la corretta informazione e la diffusione agli utenti dei dati inerenti le strutture gestite, la disponibilità dei posti auto ed altre eventuali informazioni sui dati gestionali;

Il personale incaricato dal Gestore, a qualunque titolo, dovrà essere dotato di divisa facilmente individuabile dagli utenti e dovrà portare con se, ben esposto e visibile, apposito tesserino identificativo. Alla fine di ogni mese il Gestore dovrà pervenire alla Stazione Appaltante una scheda riepilogativa che dovrà contenere le seguenti informazioni: • Incassi totali (separati per vendita di ticket ed abbonamenti); • Numero dei biglietti emessi; • Numero di abbonamenti emessi; Gamma di mezzi di pagamento ammissibili: saranno valutate le possibilità offerte per il pagamento, oltre che con denaro contante, anche con bancomat, con telefono cellulare, con tessera con credito a scalare, etc. Il Gestore deve garantire la continuità del servizio in ogni caso (anche in caso di malattia dei dipendenti).

L'attività di controllo e sorveglianza Il controllo della sosta a pagamento verrà espletato mediante l'utilizzo di ausiliari del traffico cui saranno preventivamente conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133 della L. 127 del 15/05/1997. Nelle aree di sosta a pagamento, nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l'orario prepagato o in assenza di contrassegno di pagamento, oppure qualora sia stato effettuato un pagamento inferiore alla tariffa stabilita, il personale addetto alle dipendenze del Gestore, c.d. Ausiliario del Traffico, provvederà a rilevare infrazione ai sensi degli artt. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Per le sanzioni pecuniarie scaturite dal controllo di cui sopra non spetterà al Gestore alcun compenso. Il Gestore, in ogni caso, potrà effettuare il recupero del credito dovuto per il mancato o insufficiente pagamento della tariffa stabilita. Qualsiasi sia il tipo di utilizzo del servizio, il Gestore del parcheggio, decorsi giorni uno senza che l'autovettura sia stata ritirata e sia stato corrisposto integralmente il corrispettivo, dandone notizia scritta al Corpo di Polizia Locale sarà autorizzato ad asportarla e collocarla altrove, a propria cura e spese con mezzi autorizzati, anche all'aperto ed in luogo non custodito, senza alcuna responsabilità, anche per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto.

L'utilizzo dei parcheggi a pagamento è disciplinato e sanzionato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.

Al Gestore fanno carico, altresì: a) l'obbligo di rendere possibile la verifica degli introiti derivanti dal servizio per una corretta valutazione della gestione dello stesso; b) l'obbligo di sollevare il Comune dalla responsabilità per danni causati all'utenza derivanti dallo svolgimento del servizio e dall'installazione della segnaletica; c) l'obbligo, durante l'esecuzione dell'appalto, di assicurare a propria cura e spese l'eventuale spostamento (ovvero implementazione o diminuzione) di una o più aree di parcheggio, qualora questo venga richiesto a seguito di Ordinanze del Comune che modifichi il numero o la distribuzione degli stalli a pagamento;

È facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte del Gestore. Il personale dipendente del Gestore provvederà a segnalare al competente Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, prima della stipula del presente contratto il Gestore ha l'obbligo di produrre fidejussione assicurativa o bancaria con Istituto di primaria importanza, avente validità per tutto il periodo contrattuale, pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia del corretto espletamento del servizio e delle inadempienze contrattuali. La polizza è altresì a garanzia del mancato versamento dei corrispettivi previsti. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Il Gestore è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Esso dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila)/00 per ogni sinistro.

Il subappalto è vietato. È fatto altresì divieto al Gestore di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del maggiore danno.

Per la contestazione di anomalie imputabili al Gestore, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà le sanzioni previste dal contratto

Il contratto relativo all'affidamento del presente servizio, avente per oggetto prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposto a registrazione e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico del Gestore.

Il contratto può essere risolto in presenza di reati accertati nei confronti della ditta appaltatrice e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali. Nei casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante

provvede a contestare l'inadempimento, dando, se del caso, al Gestore il termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che il Gestore abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune dà atto dell'intervenuta risoluzione del contratto. Nei casi di cui al precedente comma, il Comune procede all'incameramento della garanzia fidejussoria e alla richiesta dei danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni. Il Gestore è obbligato a rimuovere le strutture di sua proprietà, eventualmente installate, e ripristinare lo stato dei luoghi entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalle date di notifica dell'atto di risoluzione del contratto. Trascorso tale termine infruttuosamente il Comune procederà alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese sostenute. La segnaletica installata rimarrà invece di proprietà del comune che deciderà per l'eventuale rimozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Pasquale Sarao